



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di Marzo alle ore 21:00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere	X	
MARZI GIADA	Consigliere	X	
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere		X
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DEL FABBRO GRAZIELLA	Consigliere	X	
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

L'assessore Maestri Eleonora illustra la proposta delle aliquote IMU 2022 indicando un aumento ma in termini contenuti.

Il Sindaco Bergamini dice che questo incremento va ad aumentare il bilancio 2022. Vengono date indicazioni di quanto può essere l'aumento di spesa rispetto ad un capannone medio. Viene data indicazione degli aumenti di gettito previsti.

La consigliera Simonazzi Mariarosa dice che ci sono molti capannoni sfitti o in vendita e andando ad aumentare l'imposizione riteniamo che la mossa non sia adeguata.

Il Sindaco Bergamini dice che abbiamo verificato l'Imu negli altri comuni e rispetto ai comuni limitrofi siamo decisamente più bassi. Se avessimo applicato ad esempio le aliquote di Boretto non avremmo toccato l'Irpef e non saremo costretti a tagliare iniziative che non riusciremo quest'anno a fare.

Nessun altro chiede la parola.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio **Comunale n. 10 del 18/03/2021** sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 738 della legge 160/2019:

- 1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 6 per mille per i fabbricati abitativi e relative pertinenze ex IACP;
- 3) aliquota 7,6 per mille per i fabbricati abitativi e relative pertinenze locati a canone concertato;
- 4) aliquota 7,6 per mille per gli immobili e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il I° grado;
- 5) aliquota 7,6 per mille per i fabbricati abitativi vuoti posseduti da anziani presso parenti entro 2° grado per motivi di salute;
- 6) aliquota 8,6 per mille per fabbricati abitativi e relative pertinenze " non affittabili " in quanto strutturalmente non ultimati;

- 7) aliquota 9,2 per mille per altri immobili- categoria D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8;
- 8) aliquota Ordinaria 9,8 per mille per fabbricati abitativi non compresi nelle altre fattispecie abitative; per le categorie A10, C1, C2, C3, C4, C6(non pertinenza), C7(non pertinenza) ; per altri fabbricati non compresi in altre fattispecie;
- 9) aliquota 7,6 per mille per terreni agricoli situati in golena chiusa;
- 10) aliquota 9,8 per mille per terreni agricoli diversi dalla fattispecie precedente;
- 11) aliquota 10,6 per mille per Aree Edificabili; fabbricati categoria D5; fabbricati abitativi e loro pertinenze “a disposizione” o “vuote”;
- 12) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati;
- 13) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui al comma 750 Legge 160/019.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019, all’articolo 1, comma 751, dispone che “Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.”

PRESO ATTO pertanto che dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756,

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 non è ancora stato approvato;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad **euro 1.179.264,40**;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
6 per mille	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.</p>

<p>ESENTE</p>	<p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione</p>
<p>ESENTE</p>	<p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
<p>ESENTE</p>	<p>ALLOGGI SOCIALI</p> <p>I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal</p>

	decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.
6 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
8,5 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, c.3, L. 431 del 09/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
8,5 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e chi vi abbia la propria residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2022. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p>8,5 per mille Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, in caso di comodato d'uso a parenti di 1° grado in linea retta, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il</p>

	comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
7,6 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – CASE VUOTE POSSEDUTE DA ANZIANI PRESSO PARENTI.</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze posseduti da anziani che spostano la propria residenza presso un parente entro il 2° grado, sia in linea retta che collaterale, per motivi di salute.</p>
8,6 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI “ NON AFFITTABILI “</p> <p>Si applica solo agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze i quali siano dichiarati come “non affittabili “in quanto strutturalmente non ultimati, a pena di decadenza del diritto dietro presentazione di certificazione tecnica a cura del proprietario dell'immobile medesimo entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione.</p>
9,4 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – ALTRI IMMOBILI</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1 Opifici • D2 Alberghi e Pensioni • D3 Teatri, Cinematografi, Sale per Concerti, spettacoli e simili • D4 Case di cura e Ospedali • D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D7 Fabbricati costruiti per le esigenze di una attività Industriale • D8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Commerciale <p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 comma 744 Legge 160/2019 – di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 1,80‰ quale quota riservata al Comune

	– costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
10,6 per mille	ALIQUOTA per: - Aree Edificabili - Categoria D5 - Si applica anche alle categorie abitative da A1 ad A9 e alle loro pertinenze: 1. a disposizione del proprietario 2. vuote
ESENTE	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
1,0 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 Legge 160/019

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1°comma, e 147-bis 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000 t.v. :

- favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, **Giacomo Spatazza**, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, **Zambelli Rag. Alberico**, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
componenti il Consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 4 (cons. Sigg. Faietti Alessandro, Simonazzi Mariarosa, Vologni Patrizia, Del Fabbro Graziella) astenuti n..zero;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata per la immediata eseguibilità dell'atto:
componenti il Consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 4 (cons. Sigg. Faietti Alessandro, Simonazzi Mariarosa, Vologni Patrizia, Del Fabbro Graziella) astenuti n..zero;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU **per l'anno 2022:**

ALIQUOTA	FATTISPECIE
6 per mille	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>

<p>ESENTE</p>	<p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione</p>
<p>ESENTE</p>	<p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
<p>ESENTE</p>	<p>ALLOGGI SOCIALI</p> <p>I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p>

<p>6 per mille</p>	<p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>8,5 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, c.3, L. 431 del 09/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>8,5 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e chi vi abbia la propria residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2022. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p>8,5 per mille</p>	<p>Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, in caso di comodato d'uso a parenti di 1° grado in linea retta, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>

<p>7,6 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – CASE VUOTE POSSEDUTE DA ANZIANI PRESSO PARENTI.</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze posseduti da anziani che spostano la propria residenza presso un parente entro il 2° grado, sia in linea retta che collaterale, per motivi di salute.</p>
<p>8,6 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI “ NON AFFITTABILI “</p> <p>Si applica solo agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze i quali siano dichiarati come “non affittabili “in quanto strutturalmente non ultimati, a pena di decadenza del diritto dietro presentazione di certificazione tecnica a cura del proprietario dell’immobile medesimo entro il 31 dicembre dell’anno di imposizione.</p>
<p>9,4 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – ALTRI IMMOBILI</p> <p>L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1 Opifici • D2 Alberghi e Pensioni • D3 Teatri, Cinematografi, Sale per Concerti, spettacoli e simili • D4 Case di cura e Ospedali • D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D7 Fabbricati costruiti per le esigenze di una attività Industriale • D8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività Commerciale <p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 comma 744 Legge 160/2019 – di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 1,80‰ quale quota riservata al Comune

<p>9,9 per mille</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</p> <p>1. ALTRI FABBRICATI ABITATIVI Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie ed anche: - alle abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero; - alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C2, C6, C7);</p>
<p>9,9 per mille</p>	<p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) <p>e agli immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie.</p>
<p>9,8 per mille</p> <p>9,8 per mille</p>	<p>ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. Situati nella “ Golena Chiusa “ del fiume PO, i cui mappali, suddivisi per foglio, sono evidenziati nell'allegato “A” della presente deliberazione, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo.</p> <p>2. Diversi da quelli indicati al punto 1.</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-

	pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
10,6 per mille	ALIQUOTA per: - Aree Edificabili - Categoria D5 - Si applica anche alle categorie abitative da A1 ad A9 e alle loro pertinenze: 1. a disposizione del proprietario 2. vuote
ESENTE	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
1,0 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 Legge 160/019

- B) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2022**;
- C) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- D) Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli artt. 49 1°comma e 147-bis 1°comma del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della azione amministrativa;
- E) Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi degli artt. 49 1°comma e 147-bis 1°comma del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio;

INFINE il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione;

Stante l'urgenza di provvedere il Segretario esegue l'appello e i Consiglieri esprimono in forma palese il voto come sotto riportato:
componenti il Consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 4 (conss. Sigg. Faietti Alessandro, Simonazzi Mariarosa, Vologni Patrizia, Del Fabbro Graziella) astenuti n..zero;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini